



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE CALABRIA

VISTO l'articolo 18, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua la platea dei lavori socialmente utili a carico del Fondo indicato nel precedente capoverso;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'articolo 1, comma 495, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO il citato articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale “a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro” a valere sul predetto Fondo;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il quale a decorrere dall'anno 2020 le risorse di cui al richiamato articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze - registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2021 e all'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri al n. 354, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2021 - con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 presso le amministrazioni indicate nell'elenco allegato 1 al suindicato decreto, sono state ripartite, per l'annualità 2020, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nel seguente prospetto:

	A	B	C	D (B x C)
	N. LSU FSOF AL 14/7/2020	N. LSU FSOF ISTANZE AMMISSIBILI DA STABILIZZARE - 2020	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO INCENTIVO STATALE ANNUO TOTALE
BASILICATA	65	41	9.296,22	381.145,02
CALABRIA	1.935	1.735	9.296,22	16.128.941,70
CAMPANIA	2.983	2.485	9.296,22	23.101.106,70
PUGLIA	539	333	9.296,22	3.095.641,26
TOTALE	5.522	4.594	9.296,22	42.706.834,68

VISTA in particolare la quota relativa alla Regione Calabria, pari complessivamente ad € 16.128.941,70 (sedecimilionicentoventottomilanovecentoquarantuno/70) per le assunzioni a tempo indeterminato dei 1.735 lavoratori ancora compresi nel c.d. bacino LSU di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 alla data del 14 luglio 2020, per i quali sono state presentate istanze ammissibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO altresì l'articolo 3 del decreto del D.P.C.M., laddove è previsto che le risorse suindicate saranno assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento;

CONVENGONO

ARTICOLO 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, che qui si richiamano integralmente, sono assegnate alla Regione Calabria risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1156, lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari complessivamente a € 16.128.941,70 (sedecimilionicentoventottomilanovecentoquarantuno/70),

come ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2020, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Tali risorse sono destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1.735 lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 compresi nel bacino di pertinenza della suddetta Regione alla data del 14 luglio 2020, per i quali sono state presentate istanze ammissibili ai fini del riparto.

3. L'importo annuo pro-capite dell'incentivo a regime è pari a € 9.296,22 (novemiladuecentonovantasei/22), riconosciuto indipendentemente dall'orario di lavoro - se a tempo pieno o parziale - ed è erogabile dalla data di assunzione a tempo indeterminato e cumulabile con eventuali ulteriori contributi regionali.

4. La Regione si impegna ad adottare e pubblicare le disposizioni procedurali per l'ammissione al finanziamento dei soggetti interessati alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili.

ARTICOLO 2

1. In relazione alle risorse destinate ad incentivare le assunzioni di 1.735 lavoratori socialmente utili, la Regione Calabria si impegna a svolgere l'istruttoria delle istanze e, all'esito di questa, a richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione l'importo da trasferire, specificando beneficiari, numero, elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori socialmente utili interessati, dati relativi all'assunzione a tempo indeterminato, alle cancellazioni ed alle eventuali cessazioni. La domanda da presentare ogni anno, inoltre, deve recare le dichiarazioni che i lavoratori stabilizzati sono in servizio presso il soggetto beneficiario dell'incentivo, che sono state eseguite le comunicazioni obbligatorie delle assunzioni e le cancellazioni dei lavoratori dalle pertinenti liste presso i Centri per l'Impiego nonché dal Sistema informatico di monitoraggio del bacino LSU gestito da Anpal Servizi spa.

3. Le somme richieste saranno trasferite, per l'erogazione ai beneficiari, dal Ministero sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato previo controllo delle suddette dichiarazioni - ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - per un campione di almeno il 10% dei lavoratori riportati in ogni domanda.

4. La Regione si impegna, infine, a fornire assicurazione al Ministero dell'avvenuta erogazione dell'incentivo a ciascun beneficiario.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Direttore Generale
Agnese De Luca

Per la Regione Calabria
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Cosentino